

**STATUTO**  
**Associazione di Promozione Sociale (APS)**

**ART. 1**  
**(Denominazione, Sede e Durata)**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S.") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:  
Università del Tempo Libero "Eliana Monarca" APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Prato, Piazza Mercatale n.89, presso il Sindacato Pensionati della Cgil e con durata illimitata.

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità, al fine di conseguire un più elevato livello culturale.

L'associazione assume e promuove l'obiettivo della educazione permanente in ogni età della vita.

Per l'attuazione dei propri scopi si propone di:

- favorire il dialogo, l'incontro ed il confronto fra le diverse generazioni per una maggiore comprensione e comunicabilità sociale;
- elaborare proposte culturali che valorizzino la potenzialità di tutte le età e in particolare della terza età, contribuendo a migliorare le conoscenze dei suoi componenti;
- organizzare corsi ed iniziative formative, viaggi culturali, animare programmi socio-ricreativi, promuovere attività editoriali collegate all'attività dell'Associazione, attivare studi, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi del tempo libero e dell'educazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni e collaborazioni volontarie e gratuite.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale in attesa di emanazione. Una volta che il citato Decreto Ministeriale avrà determinato i criteri e i limiti per

l'esercizio di tali attività secondarie e strumentali, gli stessi verranno integrati automaticamente nel presente Statuto. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi sia da Istituzioni pubbliche che da privati - a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e/o cessione od erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Patrimonio)**

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di Enti pubblici, privati o persone fisiche;
- fondi derivanti da eventuali avanzi di gestione dell'Associazione

Resta fermo il divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 4** **(Fondo di dotazione)**

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone - tra le altre - delle seguenti entrate:

- quote associative;
- versamenti ulteriori effettuati da chiunque aderisca all'Associazione e da simpatizzanti;
- redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- introiti realizzati nello svolgimento delle attività di cui agli artt. 6 (attività secondarie e strumentali rispetto alle attività generali) e 7 (raccolta fondi) del Codice del Terzo Settore.

### **ART. 5** **(Ammissione degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 co. 1 del C.T.S.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 8 dello Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Chi intende essere ammesso all'Associazione dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del proprio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Una volta deliberata l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo, la qualifica di socio diviene effettiva con il versamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare succintamente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati a mezzo raccomandata a.r.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, formulare richiesta scritta al Collegio dei Probiviri affinché riesamini la delibera di rigetto del Consiglio Direttivo e si pronunci entro i successivi 30 (trenta) giorni, confermando tale provvedimento oppure revocandolo con invito al Consiglio Direttivo a deliberare l'ammissione del richiedente.

## ART. 6

### (Categorie degli associati)

I soci si dividono nelle categorie dei **soci fondatori**, **soci ordinari**, **soci sostenitori** e **soci onorari**. Precisamente:

- **soci fondatori**: sono le persone fisiche e giuridiche intervenute all'atto costitutivo dell'Associazione;
- **soci ordinari**: sono le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, che si impegnano a realizzarle ed intendono collaborare al loro conseguimento;
- **soci sostenitori**: sono coloro che versano una quota minima non inferiore al 50 % in aggiunta alla quota ordinaria;
- **soci onorari**: vengono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nel campo della cultura e delle attività pubbliche e restano tali a tempo indeterminato.

## ART. 7

### (Diritti ed obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi, purché in regola con i versamenti della quota sociale;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e comunque tutte le deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento della quota sociale.

I soci onorari non sono tenuti a versare la quota sociale, ma non hanno diritto al voto e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

## **ART. 8**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde nei seguenti casi:

- morte dell'associato;
- recesso dell'associato;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo, o decadenza.

In relazione a quest'ultimo caso, può essere escluso dall'Associazione, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo essere stato sentito, l'associato che:

- contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- si appropri e/o utilizzi indebitamente i beni e/o i fondi sociali;
- arrechi danni materiali e/o morali gravi all'Associazione o a chiunque aderisca all'Associazione medesima;
- denigri l'Associazione e/o i suoi Organi oppure fomenti discordie e disordini.

La deliberazione di esclusione deve essere succintamente motivata e comunicata a mezzo raccomandata a.r. all'associato.

Il socio escluso, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione suddetta, ha la facoltà di formulare richiesta scritta al Collegio dei Probiviri affinché riesami la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo e si pronunci entro i successivi 30 (trenta) giorni, confermando oppure revocando tale provvedimento.

Il provvedimento di esclusione è immediatamente efficace. In attesa del riesame da parte del suddetto Collegio, la sua efficacia può essere sospesa dall'organo deliberante soltanto su richiesta del socio escluso ed in presenza di gravi motivi documentati.

Indipendentemente da quanto sopra l'associato che omette il pagamento della quota sociale, trascorsi 4 mesi dall'inizio dell'anno in corso, è da considerarsi immediatamente decaduto, senza nessuna formalità. L'associato, in caso di giustificato motivo, potrà, rivolgendosi al Consiglio Direttivo, chiedere la riammissione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare a mezzo raccomandata a.r. all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono mai rimborsabili, nè rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

**ART. 9**  
**(Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Probiviri.

**ART. 10**  
**(Composizione e competenze dell'Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano di quest'ultima.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge i componenti degli organi associativi secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio annuali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad massimo di 3 associati.

**ART. 11**  
**(Funzionamento dell'Assemblea)**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno nel periodo dal 1 Gennaio al 30 Aprile, ovvero al 30 Giugno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata:

- ogniqualevolta il Presidente ne ravvisi la necessità;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e comunque spedita nel medesimo termine ad ogni associato all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

È presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente in assenza di questi oppure, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari età di servizio, dal più anziano anagraficamente.

L'Assemblea indetta per le elezioni del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio uscente, elegge una Commissione Elettorale composta da tre membri che ha il compito di assistere alla corretta esecuzione delle votazioni e di redigere un apposito verbale portando a conoscenza degli associati, dopo lo scrutinio, i risultati delle votazioni.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le norme per la presentazione delle candidature sociali mediante apposito regolamento elettorale.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati, in proprio o per delega, in seconda convocazione qualsiasi numero, in proprio o per delega; in entrambi i casi occorre comunque il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Lo stesso meccanismo verrà adottato per deliberare la trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

## **ART. 12**

### **(Composizione e competenze del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi, con voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso fra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 15 (quindici) - compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario - i quali vengono eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione.

Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Fermo sempre che l'elezione della maggioranza dei Consiglieri è riservata all'Assemblea, è attribuita al Sindacato Pensionati Italiani della Cgil di Prato, la nomina di n.1 componente del Consiglio Direttivo e la proposta al Presidente per la nomina del Segretario dell'Associazione ; l'assemblea prende atto di tali designazioni.

Con riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei Consiglieri, si fa integrale richiamo a quanto disposto dall'art. 2382 c.c.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere rieletto.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla nomina del suo successore in virtù del risultato elettorale. Il mandato dei nuovi Consiglieri, nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, scade insieme al mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio annuali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare in ordine all'ammissione, l'esclusione ed il recesso degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare la quota annuale di iscrizione all'Associazione;
- eleggere al suo interno il Presidente cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio; su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione ad altri membri del Consiglio stesso;
- eleggere al suo interno il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

#### **ART. 13**

#### **(Funzionamento del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante raccomandata o email o fax contenente il giorno, il luogo, l'ora delle riunioni e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione purché siano presenti tutti i suoi membri.

In caso di urgenza, il Presidente può convocare i membri del Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo a sua disposizione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi presiede il Consigliere con maggiore anzianità di servizio e, in caso di pari età di servizio, dal più anziano anagraficamente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (o di chi ne svolge le veci).

L'incarico di Consigliere è a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate su mandato del Consiglio Direttivo.

**ART. 14**  
**(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo ai medesimi in merito all'attività compiuta; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.

**ART. 15**  
**(Il Vice Presidente)**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 16**  
**(Il Segretario)**

Il Segretario viene nominato dal Presidente, fra i soci dell'Associazione, su proposta del socio fondatore Sindacato dei Pensionati Italiani della CGIL di Prato ed è membro effettivo del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di assistere il Presidente ed il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengono alla gestione dell'Associazione, e in particolare di:

- conservare e tenere aggiornato con regolarità il libro dei soci;
- gestire l'archivio dell'Associazione;
- redigere e archiviare i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- assistere il Presidente nell'adempimento degli obblighi di comunicazione degli atti dell'Associazione, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, delle convocazioni e di ogni altra comunicazione dovuta, a norma dello Statuto e delle leggi vigenti;
- assicurare la circolazione delle informazioni all'interno dell'Associazione;
- favorire il coordinamento delle attività, l'ottimizzazione delle iniziative, la comunicazione e la proficua collaborazione tra le diverse componenti all'interno dell'Associazione;
- coadiuvare il Presidente ed il Consiglio nel gestire le relazioni e le comunicazioni con i soggetti con cui l'Associazione intrattiene rapporti di collaborazione o di reciproca informazione e nella comunicazione dell'Associazione verso l'esterno.
- provvede altresì alle operazioni formali di incasso delle quote sociali e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

**ART. 17**  
**(Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra i soci dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli organi dell'Associazione e dei soci.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qual volta si renda necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Giudica secondo equità e senza formalità di procedura; decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel termine ordinario di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta scritta con cui viene chiamato a pronunciarsi, sulle seguenti materie:

- dinieghi di ammissione di nuovi soci;
- delibere di espulsione di soci;
- eventuali controversie tra soci, tra soci od organi sociali, tra organi sociali;
- eventuali controversie sull'interpretazione dello Statuto.

Le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri hanno valore endosocietario diretto a prevenire le controversie interne all'Associazione e non precludono ai soci l'esercizio dei propri diritti nelle sedi competenti.

L'incarico di Probiviro è a titolo gratuito. Ai Probiviri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

#### **ART. 18**

##### **(Bilancio preventivo e rendiconto di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio annuali con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno. Tali documenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo, vengono approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il rendiconto di esercizio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fintanto che i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate ammontano ad una somma inferiore a € 220.000,00 annui, il rendiconto di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 C.T.S., a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

In vista della sua approvazione, il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e resi consultabili dai soci almeno 15 (quindici) giorni precedenti alla riunione dell'Assemblea che dovrà approvarli.

#### **ART. 19**

##### **(Libri sociali)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri, preventivamente vidimati:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nella persona del Segretario;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nella persona del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo nella persona del Segretario.

**ART. 20**  
**(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

In relazione alle specifiche tipologie di spese ed attività di volontariato eventualmente individuate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di € 10,00 (dieci/00) giornalieri e di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

**ART. 21**  
**(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 22**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di suo scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo dell'istituendo Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

A tal fine, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 23**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.